



30046-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Antonella Di Stasi  
Luca Semeraro  
Fabio Zunica

Sent. n. sez. **651**  
UP - 17/03/2021  
R.G.N. 20335/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/02/2020 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 6 febbraio 2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 5 febbraio 2019 del Tribunale di Asti, ha rideterminato in anni tre mesi cinque di reclusione, immutate le ulteriori statuizioni accessorie e civili, la pena inflitta a (omissis) per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 609-bis e 612, comma 2, cod. pen. in danno di (omissis)

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE DEPARTO  
Luigi Cuomo

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato la valutazione delle emergenze processuali, tenuto conto della propria accertata lesione funzionale erettile, la quale inficiava dal profondo la credibilità della persona offesa, laddove – non rilevando i motivi per i quali l'imputato aveva fatto salire la persona offesa nella propria autovettura per un incontro a pagamento – vi era ferma contestazione sulla violenza e sulla minaccia che lo stesso ricorrente avrebbe esercitato sulla donna per costringerla all'atto sessuale. Né vi era possibilità alcuna di violenza nel senso descritto dalla persona offesa, tenuto conto degli accertamenti medici compiuti solamente sei mesi dopo il fatto, e della grave patologia così accertata, che rendeva impossibile un rapporto sessuale completo, siccome descritto. Né, al riguardo, potevano essere di ausilio all'ipotesi accusatoria, quali riscontri, lo stato psicologico della persona offesa dopo il fatto, oppure la telefonata ricevuta dal proprio fratello nel corso dell'incontro mercenario ovvero ancora le dichiarazioni rese dalle tre prostitute colleghe della persona offesa, che avevano riferito ai Carabinieri circostanze apprese dalla donna. In tal senso la violenza siccome descritta, a causa della patologia del ricorrente, non poteva essere mai avvenuta nelle modalità pretese.

2.2. Col secondo motivo, quanto all'errore sul consenso, esso era il risultato di una trattativa sul prezzo del rapporto da consumarsi, e in ogni caso incombeva sull'accusa la prova degli elementi costitutivi del reato e la loro riconducibilità all'imputato. Né vi era prova della consapevolezza della modifica di opinione sul consenso, mentre la donna non era stata precisa al riguardo.

2.3. Col terzo motivo, quanto alle minacce in tesi rivolte alla donna, ciò era stato ritenuto provato sulle sole dichiarazioni di quest'ultima, parte civile costituita, e non vi erano ulteriori riscontri.

2.4. Col quarto motivo il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen., atteso che la Corte territoriale si era limitata a rappresentare odiosità e invasività del fatto senza motivare in alcun modo al riguardo. Laddove le dichiarazioni della persona offesa querelante, costituitasi parte civile, avrebbero dovuto imporre necessaria verifica e doveroso controllo dei riscontri.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine al primo motivo di impugnazione, è principio del tutto consolidato che, nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo,

può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa (soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi)(Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661)(cfr. anche, sostanzialmente nei medesimi termini, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

4.1.1. Del pari, quanto alla qualità personale del soggetto passivo, va ribadito – come è avvenuto anche in sede di merito – che in ogni caso integra il delitto di violenza sessuale la condotta di chi eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, senza che le condizioni e le qualità personali della persona offesa legittimino la riconduzione del fatto all'ipotesi di minore gravità, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale trova eguale riconoscimento nei confronti di chiunque, a prescindere dal motivo e dal numero dei rapporti usualmente intrattenuti (Sez. 2, n. 2469 del 14/12/2016, dep. 2017, M., Rv. 269114). Più in generale, in tema di valutazione della prova i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, F. e altri, Rv. 271124).

4.1.2. Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente osservato che la giovane non aveva ragione alcuna, o comunque per vero nessuna ragione del genere è emersa, di eventuale mendacio nel racconto dei fatti e nell'accusa all'uomo, tanto più che – ancorché non necessari – plurimi riscontri avevano confortato il racconto della donna, tanto in relazione alla tempistica dell'incontro con l'imputato, alle telefonate da costui ricevute, all'abbigliamento indossato e ai problemi fisici di quest'ultimo, all'origine e alla presenza delle ecchimosi e dei graffi che la persona offesa recava sul corpo allorché, scalza e piangente, era riuscita a raggiungere i Carabinieri di Asti.

D'altronde, in relazione alle proteste d'innocenza del ricorrente, la cui difesa ha comunque ammesso che l'imputato aveva accolto in macchina la donna, è stato comunque osservato che il *deficit* erettile era grave come accertato in corso di giudizio, ma che ciò non escludeva una situazione migliore all'epoca dei fatti e, ancor più, che in definitiva l'odierno ricorrente aveva pattuito una prestazione sessuale a pagamento con la donna, e che i lunghi tentativi di portare a compimento il rapporto postulavano allora quantomeno la possibilità di concluderlo, in un quadro pertanto di grave ma non definitiva compromissione

della funzione sessuale. Al riguardo i rilievi svolti dai Giudici del merito non appaiono affatto illogici, ed anzi si presentavano del tutto ragionevoli.

In definitiva, le doglianze del ricorrente appaiono al più rivolte ad una censura delle valutazioni istruttorie compiute dai Giudici del merito, laddove questi ultimi - richiamando gli elementi già evidenziati - hanno fornito una ricostruzione certamente non illogica della vicenda pienamente valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, nei confronti della quale non si erano delineati profili di inattendibilità di alcun genere.

4.2. In tal senso, e analogamente, parimenti il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno senz'altro disattesi.

Essi infatti presuppongono un giudizio (palesamente privo di fondamento alla stregua delle valutazioni compiute) di non credibilità della donna, tanto in relazione alla manifestazione del dissenso alla prosecuzione del rapporto (ancorché a titolo oneroso ma ormai connotato da violenza e minacce) quanto all'episodio, distinto temporalmente dalla violenza, in occasione del quale l'odierno ricorrente, alla guida della propria autovettura e incrociando la persona offesa dopo la fuga di costei dall'autovettura dello stesso <sup>(omissis)</sup>, aveva rivolto alla donna il gesto, inequivocabile, di tagliarle la gola.

4.3. In ordine infine all'ultimo profilo di doglianza, è nozione del tutto condivisa che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (ad es. Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615), tenuto altresì conto che gli elementi di detta valutazione devono essere, altresì, utilizzati per la determinazione della misura della riduzione della pena nell'ambito dell'ampia forbice edittale prevista dalla norma (così Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445).

4.3.1. In specie, è stato correttamente ricordato il non comune livello di odiosità dell'episodio ai danni di prostituta straniera, la pretesa di rapporti non protetti, la pericolosità in sé della situazione per la donna, il rifiuto palese di un ulteriore rapporto (o tentativo di rapporto) nonostante il prezzo convenuto, le minacce di morte in caso di diniego, la conseguente fuga nella notte di fine luglio, la subentrata paura di incontrare altre persone (elemento esiziale per lo stesso sostentamento economico della donna, visto il tipo di lavoro).

4.3.2. Per mera completezza, anche in ragione del fatto che la provvisionale era stata disposta ancora in primo grado, va solamente ricordato infine che la

determinazione della somma assegnata a siffatto titolo è riservata insindacabilmente al giudice di merito (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701).

4.4. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso.

5. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17/03/2021

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

